



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 90 del 21/09/2021**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER MODIFICA ART.9 CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 9.07.2009 (REP. 1878) "CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE E CONNESSA GESTIONE"**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Settembre alle ore 19:40, per determinazione del Sindaco si è riunita, presso la residenza municipale, la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Domenica Maccarrone**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel 2009 il Comune avviava una procedura di evidenza pubblica ai sensi degli artt. 143 e ss. d.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento della concessione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento con gestione pluriennale della Casa di Riposo comunale;
- la Cooperativa Sociale Insieme si Può ha presentato la propria offerta che, tra l'altro, prevedeva l'impegno del Comune a corrispondere al concessionario un contributo annuo di € 33.333,00 - IVA ESCLUSA, al fine di assicurare e garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione;
- con determinazione n. 111 del 27.05.2009 del Responsabile del Settore LL.PP., veniva affidata la concessione alla Cooperativa Insieme si Può;
- in data 9.07.2009 veniva sottoscritta la convenzione per la "Concessione di costruzione e gestione per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte di Piave e connessa gestione" (rep. 1878);
- l'art. 9 della Convenzione disciplina le modalità di corresponsione del prezzo a carico della Cooperativa per il diritto di superficie alla stessa riconosciuto, pari ad € 41.000,00 annui;
- lo stesso articolo disciplina altresì le modalità di corresponsione del contributo comunale riconosciuto al concessionario che, tuttavia, veniva quantificato in € 40.000,00/anno invece che in € 33.333,00/anno come da offerta, a causa di una errata quantificazione dell'IVA dovuta per legge;
- la Convenzione stabilisce inoltre che detto contributo comunale debba essere riconosciuto alla Cooperativa mediante la corresponsione delle integrazioni di competenza comunale delle rette degli utenti della Casa di Riposo comunale in condizione di disagio economico (di seguito, le "Integrazioni Rette"), senza peraltro disciplinare l'ipotesi in cui le Integrazioni Rette non consentano di raggiungere la soglia di € 33.333,00/anno prevista nell'offerta;
- il Comune ha provveduto alla integrazione delle rette nei seguenti importi:
  - € 75.171,10 (IVA esclusa) per il 2010;
  - € 50.848,87 (IVA esclusa) per il 2011;
  - € 39.023,29 (IVA esclusa) per il 2012;
  - € 46.326,91 (IVA esclusa) per il 2013;
  - € 10.766,07 (IVA esclusa) per il 2014;
  - € 2.373,97 (IVA esclusa) per il 2015;
  - € 10.017,20 (IVA esclusa) per il 2016;
  - € 11.939,37 (IVA esclusa) per il 2017;
  - € 22.758,07 (IVA esclusa) per il 2018;
  - € 19.561,66 (IVA esclusa) per il 2019;
  - € 31.461,30 (IVA esclusa) per il 2020;

Dato atto che, per gli anni 2010/2013 il Comune ha corrisposto Integrazioni Rette in misura complessivamente superiore alla soglia di € 33.333,00/anno (IVA

esclusa) (€ +78.038,22), mentre per gli anni 2014/2020 il Comune ha corrisposto Integrazioni Rette in misura complessivamente inferiore a tale soglia (€ -123.918,50);

Considerato che la Cooperativa ritiene di aver diritto alla corresponsione del residuo non corrisposto del contributo comunale previsto dalla Convenzione per gli anni 2014/2020, pari ad € 123.918,50 + IVA e che con nota del 19.03.2021 (prot. n. 4170), la Cooperativa ha richiesto formalmente il pagamento di tali somme quantificate in € 160.000,00 (IVA e interessi inclusi);

Considerato che:

- l'art. 9 della Convenzione non è sufficientemente precisa sul punto, segnatamente, non vi è alcuna previsione nell'ipotesi in cui le Integrazioni Rette non raggiungano la soglia di € 33.333,00/anno (IVA esclusa) fissata in Convenzione;
- per converso, l'interpretazione sistematica degli atti di gara e della Convenzione consente di ritenere che sussista l'obbligo in capo al Comune di riconoscere al concessionario un contributo di € 33.333,00/anno (IVA esclusa) e che, pertanto, qualora le Integrazioni Rette annuali non raggiungano tale soglia, il Comune è tenuto a riconoscere alla Cooperativa l'eventuale differenza;
- le Parti, tenuto conto di queste oggettive difficoltà interpretative, hanno valutato l'opportunità di addivenire ad una conciliazione amministrativa al fine di definire i rapporti pregressi e, soprattutto, regolamentare i rapporti futuri, sino alla scadenza della Concessione;
- a tale scopo, il Comune si è reso disponibile a corrispondere alla Cooperativa la differenza effettivamente dovuto tra quanto corrisposto negli anni 2014/2020 a titolo di Integrazione Rette e la somma di € 33.333,00 desunta dalla lettura sistematica degli atti di gara (pari ad € 122.046,50, IVA esclusa), a condizione che la Cooperativa:
  - consenta lo "scomputo" delle maggiori somme versate a titolo di Integrazioni Rette negli anni 2010/2013 (pari ad € 78.038,22, IVA esclusa);
  - sia disponibile ad ottenere un pagamento rateizzato che tenga conto delle disponibilità economico-finanziarie del Comune;
  - riconosca che il contributo comunale previsto dall'art. 9 della Convenzione è pari ad € 33.333,00 (IVA esclusa) e, anche a tale fine, si impegni a prestare il proprio consenso per la modifica dell'art. 9 della Convenzione;
  - rinunci ad interessi (legali e/o moratori), spese e ad ogni altra pretesa, a qualsiasi titolo, verso il Comune con riferimento ai rapporti pregressi;

Dato atto che la Cooperativa ha manifestato la sua disponibilità a definire i rapporti pregressi con il Comune secondo quanto sopradescritto, anche allo scopo di evitare contenziosi con l'Amministrazione comunale, viste le oggettive difficoltà interpretative discendenti dall'art. 9 della Convenzione;

Visto l'allegato schema di conciliazione amministrativa ad oggetto: "Conciliazione amministrativa e modifica art. 9 della convenzione sottoscritta il data 9.07.2009 (rep. 1878) avente ad oggetto "Conciliazione amministrativa e modifica dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 09/07/2009 (rep. 1878) avente ad oggetto *Concessione di costruzione e gestione per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte di Piave e connessa gestione*";

Ritenuto quindi di approvare l'allegato schema di conciliazione, che fa parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dai Responsabili di Servizio resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di conciliazione amministrativa di cui all'allegato disciplinante i rapporti tra il Comune di Ponte di Piave e la Casa di Riposo di Ponte di Piave e contestuale modifica l'art. 9 della Convenzione sottoscritta in data 09/07/2009 (rep. 1878);
2. di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti derivanti dalla presente deliberazione.

\*\*\*

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO  
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Domenica Maccarrone

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)**

*Regolarità Tecnica:* Parere FAVOREVOLE

Li, 21/09/2021

F.to Il Responsabile del Servizio  
MACCARRONE DOMENICA

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)**

*Regolarità Contabile:* Parere FAVOREVOLE

Li, 21/09/2021

F.to Il Responsabile del Servizio  
RAG. MARCASSA EDDO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. \_\_\_\_\_

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale  
Domenica Maccarrone

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale  
Domenica Maccarrone

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale  
Domenica Maccarrone